

**IN BREVE n. 002-2008**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

### **DALLE ECO-LAMPADINE RISCHI SALUTE?**

Rischi per la salute dalle lampadine a risparmio energetico.

Secondo l'Agenzia britannica per la protezione dell'ambiente, in caso di rottura diventano tossiche a causa del contenuto di mercurio e potrebbero provocare irritazioni e tumori alla pelle. Per l'organizzazione Migraine Action Association, invece, fanno venire l'emicrania.

Il ministero della Sanità del Regno Unito, infine, ha affermato che il loro uso potrebbe aumentare gli attacchi di epilessia.

Il ministro dell'Ambiente, Hilary Benn (Regno Unito), ha annunciato il ritiro dal commercio delle lampadine tradizionali entro il 2011, come misura per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Anche in Italia è previsto a partire dal 2011 il ritiro dalla commercializzazione e ovviamente della fabbricazione delle lampadine a incandescenza; rimane tuttavia il dubbio sull'impatto di tale provvedimento che comporterà la sostituzione di molti lampadari, ma soprattutto in determinati ambienti la poca propensione a una illuminazione che sembra dare disturbi alla lettura e alle applicazioni visive.

### **AUMENTI PENSIONI**

In base all'articolo 5 comma 6 della legge 127/2007 di conversione del DL 81 per il 2008 gli aggiornamenti hanno il seguente andamento: 100% dell'indice ISTAT sull'importo mensile sino a 5 volte il minimo INPS, 75% sulla quota mensile eccedente cinque volte l'importo del trattamento minimo e nessun aumento ai trattamenti che eccedono le otto volte il trattamento minimo INPS (al 31 dicembre del 2007 pari a €436,14).

<b>L'AUMENTO DELLE PENSIONI AL 1 GENNAIO 2008</b>		
<b>Percentuale di aumento</b>	<b>Scaglioni lordi mensili di pensione</b>	
1,6 %	sino a euro 2.180,70 (5 volte il minimo INPS )	aliquota intera
1,2 %	oltre euro 2.180,70 sino a euro 3.489,12 (8 volte il minimo INPS)	75% dell'incremento
correttivo	oltre euro 3.489,12 fino a euro 3.539,72	variabile sino al limite perequato
nulla (**)	alle pensioni eccedenti euro 3.539,72 (8 volte il minimo INPS)	

(\*) variazione scaglioni per il triennio 2008/2010 - legge 127/2007 art. 5, comma 6

(\*\*) comma 19 legge Welfare numero 247 del 24 dicembre 2007

Dunque sulle pensioni cosiddette d'argento nessun aumento...attenzione non sulla parte eccedente il tetto di euro 3.539,72 mensili lorde, ma tutto il trattamento economico non subirà alcun aumento.

**IN ALLEGATO A PARTE INPDAP Nota op. n.45 del 21 dic. 2007 (documento 002)**

## **SPECIALIZZANDI - ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS NELLA FORMA RIDOTTA**

Nel messaggio n. 29642 del 7 dicembre 2007 l'INPS ribadisce che in attesa di chiarimenti richiesti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con riferimento alla normativa vigente nella Gestione separata, per medici specializzandi i contributi dovranno essere provvisoriamente calcolati con aliquota ridotta, come è previsto per i soggetti aventi altra tutela previdenziale.

Aliquote:

10% per il 2006

16% per il 2007

L'onere contributivo è ripartito nella misura di un terzo a carico del medico in formazione specialistica e di due terzi a carico dell'università committente.

**IN ALLEGATO A PARTE INPS Messaggio 29642 del 7 dic. 2007 (documento 003)**

## **TARSU e RIFIUTI SPECIALI IN STRUTTURE SANITARIE**

L'articolo 62 del DLgs 507/1993 prevede che nella determinazione della superficie tassabile ai fini dello smaltimento dei rifiuti non si debba tener conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi per il cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese coloro che li producono.

Ai fini delle determinazioni di queste superfici non soggette alla tassa dei rifiuti normali, il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui tale attività viene svolta.

In strutture sanitarie (studi medici polispecialistici) le superfici delle camere usate per le visite mediche, medicazioni o piccoli interventi chirurgici non sono soggette alla tassa normale rifiuti in quanto ivi si producono rifiuti di medicinali, di medicazioni o residui anatomici.

Sono invece soggette ad imposizione (tariffa prevista per gli studi medici, addizionale Eca e relativa maggiorazione del 10%, addizionale provinciale tra l'1 e il 5% articolo 19 del DLgs 504/92) la sala d'aspetto, servizi igienici, uffici amministrativi, stanza di deposito, corridoi, ecc.

Il regolamento comunale potrebbe prevedere percentuali a forfait.

## **CONDOMINIO - VADEMECUM**



E' stato pubblicato dall'Agenzia delle entrate la Guida sul Condominio: adempimenti e agevolazioni fiscali.


Oltre alla parte che può direttamente interessare l'amministratore di condomini, rivestono un certo interesse per l'utente condomino lo spazio dedicato all'ICI, all'imposta relativa agli immobili in comune (es. casa data in abitazione al portiere), ma soprattutto il capitolo riferito alle ristrutturazioni edilizie e alle

agevolazioni per la qualificazione energetica.

**IN ALLEGATO A PARTE AGENZIA DELLE ENTRATE Guida al condominio (documento 004)**

## **PROFESSIONISTI CONTRIBUENTI MINIMI**

E' in distribuzione una brochure con le agevolazioni e gli adempimenti da assolvere dai contribuenti minimi nel nuovo regime fiscale per piccoli imprenditori e professionisti: niente Iva e libri contabili, niente Irap e studi di settore, solo imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito.



**IN ALLEGATO A PARTE AGENZIA DELLE ENTRATE Brochure informativa (documento 005)**

## **PENSIONI DI VECCHIAIA CON LE FINESTRE**

Se da un lato per le pensioni di anzianità della dipendenza (INPS e INPDAP) è stato scongiurato il pericolo "scalone" della riforma Maroni e, in buona sostanza, è stato previsto un congelamento delle decorrenze fino al giugno 2009, dall'altro canto diverso trattamento molto penalizzante è stato introdotto per le pensioni di vecchiaia (quelle al compimento dell'età pensionabile: 60 per le donne e 65 per gli uomini): quei lavoratori che pensavano di poter subito riscuotere la pensione alla maturazione dei requisiti dovranno ora attendere "l'apertura della finestra" che, in alcuni casi può slittare di 6 mesi (lavoratore dipendente nato nei primi giorni del trimestre preso in considerazione), col pericolo di non prendere per alcuni mesi né stipendio né pensione se non si sta attenti alle date di dimissione dal lavoro. Infatti l'erogazione del trattamento economico non decorrerà più dal 1 giorno del mese successivo alla data di cessazione dal lavoro per i trattamenti INPS o dal giorno successivo alla cessazione dall'attività lavorativa per gli iscritti INPDAP, ma secondo determinate finestre: il ritardo temporale imposto dalla nuova legge determina indirettamente una piccola elevazione dell'età pensionabile prevista nelle singole gestioni.

Contro la stortura di un periodo vuoto di stipendio e pensione se non si aboliscono le finestre, è necessario un provvedimento di legge di raccordo tra decorrenza delle pensioni e cessazione del rapporto di lavoro, nell'INPS legge di licenziamento per il raggiungimento dell'età di vecchiaia.

<b>PENSIONE DI VECCHIAIA</b> <b>Le finestre dal 2008</b> <i>m.p.e. - 2008</i>	
<b>LAVORATORI DIPENDENTI</b>	
<b>Requisiti maturati entro</b>	<b>Decorrenza della pensione</b>
31 marzo	1° luglio dello stesso
30 giugno	1° ottobre dello stesso
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo

## **PENSIONI DI ANZIANITA' DAL 2008**

Con l'entrata in vigore della nuova legge di riforma del sistema previdenziale, lo scalone subisce una frenata per rimettersi in cammino dal luglio del 2009: i lavoratori dipendenti potranno ottenere il diritto a pensione con le nuove regole indicate nella tabella allegata.

Ovviamente sono previste clausole di salvaguardia per coloro che, alla data del 31/12/2007, avevano già maturato i requisiti per la pensione, ma non sono andati in quiescenza.

C'è chi si chiede se quei lavoratori che andranno in pensione di vecchiaia nel 2008, avendo acquisito un diritto a pensione con aperta la finestra per maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità e pertanto con possibilità al trattamento economico di pensione in qualsiasi data, debbano o no invece aspettare che si apra una nuova finestra al raggiungimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia. L'INPS col messaggio 849/08 chiarisce che nessuna pensione di vecchiaia può essere liquidata prima del prossimo mese di luglio, tranne che non si tratti di soggetti che abbiano maturato i requisiti contributivi e di età entro il 31 dicembre 2007.

<b>PENSIONI DI ANZIANITA'</b> <b>IL NUOVO CALENDARIO A PARTIRE DAL 2008</b> <i>m.p.e. - 2008</i>	
<b>LAVORATORI DIPENDENTI</b>	
<b>Requisiti maturati entro</b>	<b>Decorrenza della pensione</b>
<b>Con meno di 40 anni di contribuzione</b>	
31 marzo	1° gennaio dell'anno successivo (con 57 anni)
30 giugno	1° gennaio dell'anno successivo (con 57 anni)
30 settembre	1° luglio dell'anno successivo
31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo
<b>Requisiti maturati entro</b>	<b>Decorrenza della pensione</b>
<b>Con almeno di 40 anni di contribuzione</b>	
31 marzo	1° luglio dello stesso anno (con 57 anni)
30 giugno	1° ottobre dello stesso anno (con 57 anni)
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo

## **TRACCIABILITA' ONORARI MEDICI IN CASA DI CURA**

Già in Brevia 47/07 avevamo ricordato quanto previsto dalla Finanziaria 2007 circa la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo dei medici nell'ambito di strutture sanitarie private.

Nel provvedimento del 13 dicembre 2007 (pubblicato sul S.O. n. 6 alla G.U. n. 8 del 10.01.2008) l'Agenzia delle entrate da più ampie informazioni sulla definizione dei termini e, in particolare, sulle modalità tecniche di trasmissione telematica mediante il modello approvato (vedi in cartella documenti del 2007 numeri 179 e 180).

Ricordiamo che i soggetti obbligati alla comunicazione dovranno trasmettere le informazioni esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ogni anno riferite al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente; per il 2007 la comunicazione entro il 30 aprile 2008 dovrà riguardare il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 2007.

**IN ALLEGATO A PARTE AGENZIA ENTRATE Provvedimento 13 dicembre 2007  
(documento 006)**

## **PRESTAZIONI INTRAMOENIA**

La Corte dei conti regione Abruzzo nella sentenza 857/2007 ha fatto luce sulla natura del rapporto che sorgono in capo al medico ASL autorizzato all'espletamento di tale tipologia di lavoro: il medico dipendente Asl che opera in regime intramoenia, agisce nella qualità di agente contabile. Pertanto in capo allo stesso sussistono gli obblighi sia di dover rendere conto dei valori che egli maneggia, che di custodirli e restituirli. Ne deriva che se si accertano degli ammanchi (nel caso specifico l'omesso versamento alla Asl di somme afferenti a prestazioni rese in regime intramoenia), egli ne deve rendere conto innanzi al giudice contabile, quale violazione del rapporto di convenzione per l'attività libero-professionale intramoenia.

## **ASSICURAZIONE AUTO SCOPERTA**

Anche se non è stata pagata la prima rata della polizza auto, la copertura assicurativa è valida a tutti gli effetti e la compagnia in caso di incidente non può sottrarsi dall'obbligo di risarcimento, salvo la possibilità di rivalsa nei riguardi del contraente insolvente. E' sufficiente che la vittima dell'incidente dimostri l'esistenza di un rapporto tra la controparte e l'assicuratore (Cassazione sez.III civile sentenza 23313/2007).